

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 24 (1952)
Heft: 3

Artikel: Collaborazione del medico nel processo penale e composizione dei tribunali militari
Autor: Gallino, Franco D.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244185>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

X

COLLABORAZIONE DEL MEDICO NEL PROCESSO PENALE E COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI

dott. Franco D. Gallino
assist. all'Università di Pavia

In tutte le manifestazioni dello scibile esiste oggi la tendenza a sviluppare il particolare nel senso dello studio speciale di un settore di scienza.

Tale fenomeno è generalmente chiamato specializzazione ed ha investito in particolare modo la medicina, la scienza giuridica, le arti tecniche e meccaniche.

Lo studio come erudizione generale ha termine così con la maturità quando non viene lasciato già prima come ad esempio nelle scuole commerciali per cui, all'università, lo studente sviluppa un settore solo: la legge, il diritto o la medicina, o l'ingegneria.

Allo studio normale seguono le specializzazioni; il medico sviluppa un settore, spesso si limita allo sviluppo di un organo approfondendone la conoscenza.

Nell'ingegneria le specializzazioni si operano già durante lo studio al politecnico con le diverse branche: civile, meccanica, elettrotecnica, agraria, ecc.

Nel campo del diritto le specializzazioni si realizzano per lo più senza un espresso studio particolare e sono determinate da fattori diversi, di successo, di predilezione, di caso.

Tale criterio non è però solo pertinente le professioni così dette liberali, ma è comune a quasi tutte le attività lucrative ed è forse causato, o favorito almeno, dallo agglomerato di persone, da una super-popolazione in rapporto alle limitate risorse naturali.

La conseguenza della esistenza di tali specialisti, è semplice: un fenomeno viene esaminato, considerato, giudicato da un solo punto di vista, in maniera completa, ma solo da una specola e solo in una sua parte.

Ora, di ogni fenomeno, dimensionale o speculativo, psichico, o biologico, non è possibile farsene una idea quando lo si esamina da un solo punto di vista, e ciò per la circostanza che ogni fenomeno è sempre le risultante di altri, plurimi fenomeni, che di quello sono

le cause (per non considerare l'interdipendenza, mediante la quale un fenomeno, effetto di altro, è a sua volta causa del suo causante).

Ne consegue che una visione chiara e completa del fenomeno si può avere solo raccogliendo tutti gli esami particolari degli specialisti in una considerazione generale, in una sintesi che di tutte le analisi tenga conto.

Ciò crea la necessità dell'esame collegiale del fenomeno. E' questa la ragione per cui, nell'ospedale, indipendentemente dalla valentia del sanitario, l'esame del paziente è più completo, potendosi far capo a questo o a quello specialista onde al diagnostico appare relativamente più facile scoprire ciò che uno solo, o da solo, non avrebbe scoperto.

La specializzazione crea la necessità della collaborazione. Mentre grandi progressi sono stati compiuti nella prima, ben poco cammino s'è fatto nella seconda.

E ciò è peccato.

Se gli uomini, convinti della limitatezza dei propri mezzi e della propria capacità scientifica, si persuadessero della necessità che ognuno ha sempre, in qualsiasi momento, di un aiuto, molto maggiore cammino potremmo fare verso la scoperta e verso la conoscenza.

Il sentirsi piccolo è proprio degli uomini grandi.

Il sentirsi grande è proprio degli uomini piccoli.

Crediamo di poter applicare le premesse di cui sopra a ogni fenomeno pensante.

* * *

Nel campo giuridico quanto è stato scritto sopra vale nella stessa guisa. Riteniamo, anzi, che tale principio debba essere considerato nel campo particolare del processo penale, come uno di quelli che di tale ragionamento abbia, più di ogni altro, bisogno, data la natura inesorabile del fenomeno *processo penale*.

Non è qui il caso di parlare della natura e della ragione del processo penale perchè tale spiegazione ci porterebbe a ragionare del diritto penale in generale e della norma penale.

Per la presente trattazione il processo penale è una realtà, dal punto di vista positivo un istituto del diritto processuale penale.

Dal punto di vista logico e facendo astrazione delle teorie che ne ravvisano ora l'uno, ora l'altro elemento, il processo penale, concepito come dibattito principale, è l'insieme delle disposizioni e dei meccanismi in virtù dei quali una persona — l'imputato -- viene da altre persone esaminata, considerata e giudicata in relazione ad un suo atto o comportamento che si ritiene lesivo dell'ordinamento giuridico penale.

Se il diritto penale è un bisogno sociale e il giudicare penalmente una necessità sociale, nulla è più difficile del giudicare se ciò è fatto, come dovrebbe sempre essere, con criterio di onestà. Il fondamento del diritto penale, che investe quindi ogni suo istituto, è profondamente morale anche se talvolta il diritto può tuttavia essere non solo morale in senso stretto.

Morale è da prendersi qui in senso onesto. Il termine più alto di onestà è quello nel quale l'individuo pensa ed agisce per raggiungere e per tutelare l'onestà altrui.

In questo senso onestà è sinonimo di solidarietà e, quando la solidarietà è concepita avverso tutta la comunità indistinta da classi e da condizioni, si chiama solidarietà sociale.

Il Giudice, questo diagnostico obbligatorio, deve avere, oltre tutte le qualità specifiche che gli derivano dalla giurisprudenza, la virtù della solidarietà sociale: essere cioè l'essenza del diritto penale assiso sulle conoscenze del giure: essere un convinto della difesa sociale.

Non è concepibile diritto senza società: reato non è concepibile senza diritto.

Il reato è perciò, prima che un fenomeno individuale, un fenomeno sociale nel senso che esso è come fenomeno prodotto da antecedenti plurimi diversi e determinati dalla natura complessa del dinamismo sociale, della vita sociale considerata in lato senso.

Ne consegue che la conoscenza del fenomeno « reato » nella sua genesi e nella sua estrinsecazione ultima di evento richiede l'esame di vari fattori o antecedenti che assurgono per il filosofo alla dignità di cause.

Il giurista deve perciò essere prima filosofo e sceverare fra le diverse cause (fisiche, filosofiche, giuridiche) quella che risponde all'interrogativo della ricerca di un oggetto giuridico di imputazione.

Da questo esame scende il criterio della imputabilità che è sinonimo di responsabilità e che si può riassumere nella definizione: condizioni concrete in cui l'individuo deve essersi trovato al momento del reato.

Ora, mentre la qualifica del reato può risultare relativamente facile essendo essa ricavabile dalla terminologia positiva del codice nella costruzione della frase in terza persona, anzichè in divieto o in imperativo (in senso generale di commettere ed omettere), la ricerca dei fattori costituenti l'imputabilità in una determinata persona diventa difficile in quanto tale ricerca si palesa una vera e propria anamnesi e diagnosi sulle qualità personali del soggetto di imputazione.

Ma, una volta trovato il nesso di causalità tra l'azione (o l'omissione) del soggetto e l'evento, restano da esaminare i fattori che la imputabilità escludono o diminuiscono: la malattia mentale, l'idiozia, la grave alterazione della coscienza. Ora, chi può dire al giudice se una persona si trovi o meno in uno di quegli stati di coscienza? Si risponde: il medico, lo specialista psichiatra.

* * *

Va bene. Ma chi chiama il medico? Si risponde: il Giudice istruttore o la corte giudicante qualora abbia un dubbio sulla responsabilità dell'imputato. E' ciò sufficiente garanzia? In base a quali elementi può un profano di medicina diagnosticare anche solo, ma per lo meno, un dubbio? Chi è questo padreterno di un giudice istruttore o questo super-padreterno di un giudice che, per le specializzazioni di cui abbiamo fatto cenno sopra, magari non hanno neanche seguito una sola lezione di medicina legale che in talune università è materia facoltativa? E quelle lezioni di medicina legale sono esse sufficienti a dare le nozioni necessarie per diagnosticare un dubbio sulla responsabilità? Evidentemente no. La sintomatologia psichiatrica è talmente difficile che anche e forse soprattutto le persone dotte non riescono a coglierne gli elementi accusatori. Pazzi epilettici malati di mente hanno raggiunto posti di comando nella società e fatto pazzie che solo la storia ha diagnosticato troppo tardi.

Ora, per la categoria processo penale, che nella forma accusatoria del dibattimento principale (come ad es. nel diritto penale militare) è una garanzia di giustizia, è opportuno che il medico possa collaborare come giudice e illuminare i colleghi giudicanti sulle proprie constatazioni di tecnico nel campo della responsabilità in relazione alla categoria malattia mentale-alterazione della coscienza.

Ciò non significa già restringere il processo penale a una diagnosi psichiatrica, ma inserire nello stesso un elemento di ricerca, allargare il campo dell'indagine con mezzi idonei alla ricerca della verità.

Ciò equivale a porre, si dirà, a priori il problema della responsabilità o meno per tutti i casi. E questo, infatti, è auspicabile. Nella nostra esperienza di collaboratore in centinaia di processi militari abbiamo spesso fatto una considerazione confortante: che forse mai ci siamo trovati di fronte al delinquente per la delinquenza.

Sempre abbiamo, invece, constatato come una terapia nel senso medico della parola fosse più indicata di una pena. In questa constatazione noi crediamo infatti di trovare la ragione di talune pene apparentemente eccessivamente miti in confronto del reato commesso. Ciò era però un risolvere il problema solo a metà rilevando

implicitamente che gli uomini di legge erano piuttosto spinti dalla necessità di ristabilire l'equilibrio sociale scosso dall'evento del reato, perchè il problema apparteneva, nella fase risoluzione, ad altro campo: quello della medicina.

L'organizzazione della giustizia militare svizzera offre certamente la possibilità di ovviare a tale inconveniente con la composizione dei suoi tribunali di divisione dove non è difficile includere fra i giudici, uno che sia per esempio medico e, se possibile, alienista.

Le necessità della mobilitazione 1939-1945 hanno fatto comparire talora dei medici, fra i Giudici dei Tribunali Militari, sia pure nella forma della supplenza. I colleghi di giudizio di quei medici avranno certamente avvertito l'ausilio di un settore di scienza che in fatto di qualità personali o di responsabilità ha non l'ultima, ma la prima e l'ultima parola.

Se lo scrivere di cose militari o di giustizia militare, in una rivista, ha un senso non solo di esercitazione più o meno logica, ma anche il significato di un pur modesto contributo, noi crediamo che tale problema dovrebbe essere almeno studiato da chi la giustizia e il grave compito del giudicare ha ancora a cuore come uno dei compiti più nobili dello Stato.

La Rivista militare felicita il camerata dott. Gallino per l'alto onore conferitogli dall'Università di Pavia che gli ha affidato la cattedra di diritto svizzero.